

**FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E SEMPLIFICAZIONE,
FINO AL 31 MARZO 2022, DELLE PROCEDURE
ISTRUZIONI INPS**

Con la circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), l'INPS ha illustrato i contenuti e le linee di indirizzo relativi al riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge 30/12/2021 n. 234 (di seguito anche "legge di Bilancio 2022" - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), come modificato e integrato dal d.l. 27/1/2022 n. 4 (di seguito anche "decreto Sostegni ter" - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022); come ivi precisato, il principio ispiratore della riforma è rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele che il legislatore ha attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo.

In questa ottica, è stata ampliata, in particolare, la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nella cui disciplina, dall'1 gennaio 2022, vengono ricompresi tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) [*] e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 [**] nonché - nelle more dell'adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 234/2021- i datori di lavoro operanti nei settori coperti dai menzionati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1 gennaio 2022).

Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa dall'1 gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare 16/2/2022 n. 3 (riportata e dei cui contenuti si tratta in altra parte di questo notiziario), ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Di conseguenza, con il messaggio 18/2/2022 n. 802, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

Ai fini dell'accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 [***] che, dopo le modifiche apportate dall'art. 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica.

L'impianto declinato dal menzionato art. 14 prevede specifiche disposizioni nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso sia connessa a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nonché con riferimento ai settori dell'edilizia e dei lapidei.

La procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l'attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell'attuale contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l'Assegno di integrazione salariale possono presentare l'istanza all'INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al d.l. n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:

- in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, **l'informativa sindacale può essere anche successiva all'inizio del periodo di sospensione richiesto;**
- **la comunicazione dell'avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;**
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali INPS, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 del d.m. n. 95442/2016;
- nell'ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all'Istituto dell'avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio INPS n. 606/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022).

RICHIESTE DI PAGAMENTO DIRETTO

In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 ^[****] prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l'importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.

Tanto premesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 del d.lgs. n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Di conseguenza, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali INPS possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.

A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole. A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l'allegato 2 della circolare INPS n. 197/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015, pag. 90), ma potranno documentare la loro situazione trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE RICONOSCIUTO DAL FIS

Come illustrato nella circolare INPS n. 18/2022, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l'Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti - occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Di conseguenza, nei casi di richieste di accesso all'Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una **relazione semplificata** in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all'emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare degli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull'attività dell'azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali INPS avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più, per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati, la relazione tecnica dettagliata prevista dal d.m. n. 95442/2016.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015

In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal d.l. n. 4/2022, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell'allegato I del summenzionato d.l. n. 4/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, pp. 63 e 64), operanti in

settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, le semplificazioni innanzi descritte troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all'Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.

[*] Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[] Ossia:**

- i Fondi di solidarietà bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (art. 26);
- i Fondi di solidarietà bilaterali "alternativi" per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro (art. 27);
- il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40).

[*] Art. 14 del d.lgs. n. 148/2015**

Informazione e consultazione sindacale

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, *anche in via telematica*, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

[****] **Art. 7 del d.lgs. n. 148/2015**

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.

5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.